

Domanda di iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello
IL MODULO E' DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO

Al Sig. Sindaco del Comune di SELARGIUS

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ Provincia _____ il _____ residente in Selargius
Via/P.zza _____ n° _____ Tel _____, professione _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 21 Legge 10/4/1951, n. 287 e successive modificazioni,, di essere iscritto negli elenchi integrativi dei:(*)

Giudici popolari di Corte d'Assise

Giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto propria responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso del titolo di studio (1) _____

di esercitare la professione di (2) _____

di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune

di essere in possesso della cittadinanza italiana

di essere di buona condotta morale

di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65

di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente normativa (2)

di non essere **già compresi negli elenchi permanenti.**

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell'art. 10 Legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. (D.Lgs. n. 196/2003). La sottoscrizione vale come consenso al trattamento.

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA'.

Selargius, lì _____

(firma leggibile) _____

(*) Barrare la/le casella/e corrispondenti.

(1) - Ai sensi degli artt. 9 e 10 Legge 10/4/1951, n. 287 , per l'inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise è richiesto il titolo di studio di scuola media inferiore, per l'inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello, il titolo di studio di scuola media superiore.

(2) - Art. 12 Legge 10/4/1951, n. 287 , non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine o congregazione.